



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 12/08/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 16 luglio 2010, n. 179**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Corato località "Pedale" (BA), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Pedale S.r.l., con sede legale in Milano Via Arco, 2.

Il giorno 16 luglio 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

- le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Resolar S.r.l., con nota prot. n. 38/1756 del 25.02.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Corato, località "Pedale" (BA);

con nota prot. n. 8565 del 03.06.2010 è stato trasmesso con atto notarile di costituzione e conferimento alla Società Pedale S.r.l. la titolarità dell'intero progetto da parte della Resolar S.r.l.;

con nota prot. n. 10747 del 08.10.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 3 novembre 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 4505 del 06.05.2009, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari - Ufficio Prevenzione, prot. n. 5065 del 25.02.2009, comunica la non assoggettabilità dell'intervento ai controlli di Prevenzione Incendi previsti dal D.P.R. 12/01/98 n. 37 e D.L.vo 08/03/2006 n. 139. Si precisa, inoltre, che il titolare dell'impianto è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al D.M. 10/03/98 e s.m.i. e del D.L.vo n. 81 del 09/04/2008, nonché al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0013202 del 03.08.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 38732 del 30.07.2009, rilascia nulla osta di competenza per gli aspetti demaniali di competenza;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari, con nota prot. n. 1062/2009 del 21.04.2009 comunica che la zona oggetto di intervento non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico, pertanto l'intervento non necessita di alcun parere da parte dello Scrivente Settore. Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché di filari di piante lungo i muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco" necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Settore così come previsto dal R.R. n° 1 del 18.02.2002 "Tagli Boschivi";

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 44783 del 20.10.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, confermando la nota prot. n. 14225 del 06.04.2009;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 5057 del 30.04.2009 rilascia parere ritenendo opportuno consigliare di adottare i seguenti accorgimenti:

1. garantire adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo tale che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

2. dislocare i pannelli fotovoltaici all'esterno delle aree allagabili e comunque esterni all'alveo;

3. limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;

4. realizzare i cavidotti interrati ricoprendoli con materiale non erodibile nella parte interessata dalle aree allagabili con tempo di ritorno fino a 200 anni;

5. non modificare il regolare deflusso delle acque superficiali né alterare la morfologia attuale degli alvei interessati con le opere di progetto;

6. per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzabili per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente.

Qualora la Società ritenga opportuno non tener conto dei suddetti suggerimenti quest'Autorità di Bacino si ritiene estranea in merito alle conseguenze dovute a eventi di qualsiasi entità sull'area interessata dagli interventi proposti.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Bari e Foggia, prot. n. 1424 del 23.04.2009, rileva che l'area interessata dall'intervento è sottoposta a tutela esclusivamente del PUTT/P e che pertanto la verifica di legittimità del provvedimento di autorizzazione paesaggistica compete alla Regione Puglia, come previsto dal comma 7 dell'art. 5.01 del suddetto Piano.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Ecologia- Ufficio Parchi e Riserve Naturali, prot. n. 12502 del 16.11.2009, esprime parere favorevole;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG, prot. n. 57450 del 03.11.2009, rappresenta che il prescritto parere di questo Ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 93 del D.P.R. 380/01 nonché della L.R. 13/01, art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le norme di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare 5 agosto 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si aggiunge che, qualora l'intervento di cui trattasi costituisca variante dello strumento Urbanistico Comunale, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico di Corato dovrà richiedere preliminarmente, il parere di questo Ufficio previsto dall'Art. 89 del D.P.R. n. 380/01;

- AUSL BA - Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Corato, con nota prot. n. 2034/dpic del 08.10.2009 esprime parere igienico sanitario confermando e richiamando il parere espresso in data 21.07.09 prot. n. 865/dpic contenente le seguenti condizioni:

Il titolare è obbligato a

1. A smaltire gli eventuali rifiuti rivenienti dalla realizzazione dell'impianto conformemente al D.L.vo n.152/06 conservandone la relativa documentazione da tenere a disposizione degli organi di vigilanza;

2. Ad attenersi a tutti gli adempimenti previsti dal D.L.vo n.81/08 e pertanto dovrà comunicare l'inizio dei lavori al competente SPESAL onde consentire allo stesso le dovute verifiche;

3. La dismissione dell'impianto comporterà l'obbligo di documentazione, nei termini previsti dal D.L.vo 152/06, dell'avvenuto smaltimento e/o l'avviamento al recupero dei materiali dei pannelli fotovoltaici;

4. A monitorare secondo le normative vigenti, per mezzo di tecnico competente, la rumorosità prodotta durante le fasi di realizzazione dell'impianto in modo da non consentire il superamento dei limiti previsti dalla legislazione vigente, oltretutto il sito rientra in area definita dall'Ufficio Parchi "IMPORTANT BIRD AREA" (art.12, comma 7 D.L.vo 387 del 29.12.2003);

5. in ogni caso dovrà essere garantito durante la realizzazione dell'impianto la presenza di bagni chimici e di una fonte di approvvigionamento di acqua potabile stoccata conformemente alle normative vigenti da tenere a disposizione dei lavoratori;

6. A smaltire le acque meteoriche così come progettato e comunque conformemente al D.L.vo 152/06;

Inoltre, fermo restando, che sia indispensabile una valutazione da parte dell'ARPA Puglia, l'Ufficio Scrivente ritiene comunque che all'inizio dell'attività il titolare esegua un rilievo di verifica dei campi elettromagnetici generati dalla cabina dell'impianto a conferma di quanto descritto nella relazione di valutazione;

- Provincia di Bari - Servizio Ambiente, prot. n. 6472/119/9MB del 06.11.2008, comunica che l'intervento proposto non rientra tra quelli in cui la normativa in vigore impone l'attivazione della procedura di VIA, in quanto la potenza del realizzando impianto è inferiore e non uguale o superiore al valore soglia pari a 10 MW. Quanto alla Valutazione di Incidenza Ambientale anche tale valutazione non è dovuta in quanto, pur ricadendo l'intervento in una IBA-ZPS, la tipologia dello stesso non rientra fra quelle per le quali la legge specificatamente impone l'espletamento della suddetta procedura di verifica;

- Comune di Corato, con nota prot. n. 31985 del 30.10.2009 esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto proposto alle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. la ditta dovrà provvedere alla mitigazione dell'impatto ambientale con alberature o altre ed idonee soluzioni;

2. la ditta provveda, alla cessazione delle attività dell'impianto, alla definitiva dismissione dell'impianto medesimo, ottemperando a tutte le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui è composto, ed al ripristino dello stato dei luoghi, fermo restando l'obbligo della fideiussione di cui all'art.4 c. lett. D) della L.R.31/08;

3. la realizzazione del cavidotto lungo la strada vicinale ritenuta comunale Pedale dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione previa richiesta ENEL.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 7496 del 17.11.2009, rilascia, ai soli fini minerari, nulla osta di massima; nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela la Società dovrà comunque inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/1933 art. 20. In fase di realizzazione dell'opera, la Società è tenuta, altresì a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a mt. 20, previste del D.P.R. 128/1959;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 2601 del 12.02.2010, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, rileva che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale, non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, pertanto lo Scrivente Servizio non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 5684 del 22.01.2010, comunica che la proposta progettuale di che trattasi non rientra nella sfera di competenza di quest'ufficio, ricadendo l'impianto su colture estensive di tipo cerealicolo e non presentando olivi, vigneti ed altre colture sottoposte a tutela e protezione;

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 80274 del 13.11.2009, rilascia proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto, considerato anche che:

3 l'ENAV ha comunicato che non ha riscontrato implicazioni per quanto di competenza;

3 l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

3 l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

3 non risultano pertanto implicazioni a riguardo;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di BARI, prot. n. 18527/2010 del 16.04.2010, rilascia parere non sfavorevole alla realizzazione dell'impianto;

- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot. n. 357 del 01.01.2010 esprime parere favorevole all'intervento chiedendo di conoscere la data di inizio dei lavori con congruo anticipo per effettuare gli opportuni controlli in corso d'opera.

Rilevato che:

- Il Comune di Corato con prot. n. 31985 del 30.10.2009, esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- il legale rappresentante della Società Resolar S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;
- la società Resolar S.r.l. con nota prot. n. 8565 del 03.06.2010 ha trasmesso l'atto notarile di costituzione della società Pedale S.r.l., conferendo e trasferendo la titolarità dell'intero progetto a quest'ultima;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 11491 del 23.10.2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Corato, località "Pedale";
  - „ costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Consegna interna all'impianto connessa alla linea MT;
  - „ Connessione in derivazione dalla cabina esistente mediante costruzione di linea MT in cavo interrato.
- in data 22 giugno 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Pedale S.r.l. ed il Comune di Corato l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 30 giugno 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11745 e della Convenzione al repertorio n. 11746;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 179 del 16 luglio 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Corato (BA), località "Pedale".

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

### Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Pedale S.r.l. con sede legale in Milano alla Via Arco n. 2, Partita IVA 06819370963 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3 MW e delle relative opere connesse proposte in progetto, ubicati nel Comune di Corato, località "Pedale";
- „ costruzione ed esercizio di una nuova Cabina di Consegna interna all'impianto connessa alla linea MT;
- „ Connessione in derivazione dalla cabina esistente mediante costruzione di linea MT in cavo interrato.

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### Art. 4)

La Società Pedale S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Corato (BA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---